

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 agosto 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo  
2015, n. 067/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.** (15R00326) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 7.

**Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.** (15R00318) .. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 8.

**Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.** (15R00319)..... Pag. 12

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).** (15R00355)..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2015, n. 8.

**Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.** (15R00368)..... Pag. 17

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2015, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).** (15R00350)..... Pag. 19

#### RETTIFICHE

##### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R della Regione Toscana concernente il «Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. (D.P.G.R. pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11, Parte Prima, del 9 marzo 2015)» e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015. (15R00388) Pag. .21





## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2015, n. 067/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

*(Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 dell'8 aprile 2015)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. legge finanziaria 2015), ed in particolare:

il comma 1 che sostituisce il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 12/2002, e ridefinisce il contenuto del Programma annuale di settore presentato dalla Commissione regionale per l'artigianato;

il comma 10, lettera *b*), ai sensi del quale, tra l'altro, le direttive per le funzioni amministrative del CATA sono emanate entro i termini del regolamento di esecuzione di cui all'art. 75 della legge regionale 12/2002;

il comma 17, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi assegnati attraverso il CATA ancorché relativi ad immobili nei quali l'attività viene trasferita ad avvenuto completamente dei lavori di adeguamento e sistemazione;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ed in particolare:

l'art. 34 che introduce misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive;

l'art. 37 che introduce nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'art. 32-*bis* relativo ai vincoli di destinazione per le imprese beneficiarie di incentivi e alla rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo di inosservanza dei vincoli e l'art. 32 ter in materia di conferma degli incentivi in caso di operazioni societarie;

l'art. 38 che sostituisce l'art. 48 della legge regionale 7/2000 in materia di procedure concorsuali;

Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico";

Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo unico alle modifiche derivanti dalla nuova articolazione del Programma annuale di settore, così come introdotte con la legge regionale 27/2014 nonché di adottare i conseguenti interventi di coordinamento normativo;

Ritenuto opportuno adeguare il citato Testo unico alle novità introdotte dalle disposizioni di cui alla legge regionale 3/2015, ed in particolare, a quelle concernenti il rispetto del vincolo di destinazione, le operazioni societarie e le operazioni concorsuali;

Considerato che le Associazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale hanno richiesto la modifica delle modalità di presentazione della rendicontazione delle spese, prevedendola esclusivamente con PEC;

Ritenuto opportuno prevedere i termini entro i quali adottare le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al CATA;

Ritenuto altresì modificare, l'art. 41 del Testo unico relativo alle spese ammissibili per le imprese di nuova costituzione, prevedendo l'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, lettera *b*), in quanto in contrasto con la finalità dell'incentivo di cui all'art. 42-*bis*, comma 1, della legge regionale 12/2002;

Ritenuto altresì opportuno modificare, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 2, comma 17, della legge regionale 27/2014, l'art. 45, comma 2, lettera *b*) del Testo unico relativa alla spese ammissibili per artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, prevedendo che la norma ivi prevista possa applicarsi solo per gli immobili già adibiti a laboratorio;

Visto il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 475 di data 20 marzo 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

(Omissis).

### Art. 1.

#### Finalità

1. Il presente regolamento dispone gli opportuni adeguamenti al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

### Art. 2.

#### *Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 9 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole «degli incentivi previsti al titolo II, capo XII, a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7, lettere c) e d), e)» sono soppresse.

### Art. 3.

#### *Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogato.

### Art. 4.

#### *Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è abrogata;

b) al comma 5, le parole: «lettere a ante), a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a ante) e a)»;

c) al comma 6, le parole: «lettere a ante), a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a ante) e a)».

### Art. 5.

#### *Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogata.

### Art. 6.

#### *Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) al comma 2, le parole: «,fatto salvo quanto previsto al comma 3» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di contributo, presentata contestualmente alla rendicontazione della spesa, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui agli articoli 11 e 17, è inoltrata esclusivamente tramite PEC entro i termini di cui all'art. 16, comma 2. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.»;

d) al comma 4, le parole: «all'art. 16, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1.»;

e) al comma 6, le parole: «da 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

f) il comma 8 è abrogato.

### Art. 7.

#### *Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «e all'art. 2, comma 4.»;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole «relativamente alle spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.» sono soppresse;


c) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

d) il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 è sostituito dal seguente: «Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.».

### Art. 8.

#### *Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «commi 7, lettere c) e d) e 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettera c) e d)».



## Art. 9.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 9, comma 1;

b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta o presentata secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'art. 11, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;

c) l'impresa non è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2;

d) la domanda per accedere agli incentivi per la successione d'impresa è presentata decorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, decorsi sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;

e) la domanda per accedere agli incentivi per le nuove imprese artigiane è presentata decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;

f) la domanda per accedere agli incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere è presentata decorsi sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni medesime;

g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 5 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

i) il termine di quindici giorni di cui all'art. 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul «de minimis» decorra inutilmente;

j) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4;

k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.»;

b) al comma 7 le parole: «lettere h) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere j) e k)».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi di cui al titolo II sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e delle domande presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico tramite PEC.».

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 13-bis al decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserito il seguente:

«Art.13-bis (Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative).

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'art. 72-bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:

a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;

b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b).

2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'art. 72-bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'art. 72-bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:

a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);

b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Programma operativo di gestione che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore artigianato.».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità ed integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'art. 17, e, nel caso di domanda presentata contestualmente alla rendicontazione delle spese, corredata dalla documentazione di cui agli articoli 11 e 17, è inoltrata esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In caso di procedure concorsuali di cui al comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 7/2000, qualora al soggetto beneficiario dell'incentivo sia stata erogata un'anticipazione del contributo concesso, i soggetti interessati trasmettono la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio competente. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) le parole: «la documentazione di spesa in originale ovvero» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «e limitatamente ai distretti artigiani, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente di cui all'art. 2, comma 8» sono soppresse.



## Art. 14.

*Modifiche all'art. 21 del decreto  
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: «e di cui al comma 9, in relazione agli incentivi al CATA,» sono soppresse;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'art. 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);»;

c) alla lettera g) la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici».

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 22 del decreto  
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal presente:

«Art. 22. (Vincoli di destinazione).

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa nel caso di:

a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'art. 37, comma 1, lettere b) e c);

c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;

d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica, e lettera d);

2. Per gli incentivi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, fino alla scadenza del vincolo di destinazione, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

3. Per data di conclusione dell'iniziativa si intende la data di presentazione della rendicontazione delle spese.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'art. 11 comma 1. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso.

Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'art. 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 23 del decreto  
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 22, gli incentivi possono essere trasferiti al soggetto subentrante alle condizioni previste dall'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, previa presentazione di specifica domanda.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di procedure concorsuali che intervengano tra la concessione del contributo e la liquidazione finale dello stesso, gli incentivi possono essere confermati alle condizioni di cui all'art. 48 della legge regionale 7/2000.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 24 del decreto  
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e dall'art. 17, comma 4;

b) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'art. 16, comma 5;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto al preventivo ammesso a contributo;

e) non siano rispettati gli obblighi previsti alle lettere b) e c)-bis del comma 1 dell'art. 21, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 4 della legge regionale 7/2000.

f) nei casi previsti dall'art. 48, comma 6 secondo periodo della legge regionale 7/2000;

g) la rendicontazione parziale delle spese di cui all'art. 16, comma 6-bis non sia presentata o sia presentata oltre il termine ivi previsto.»;

b) alla lettera c) del comma 3, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

c) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«c-bis) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'art. 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.».

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di procedure concorsuali il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato per la parte non ancora erogata qualora non si siano verificate le condizioni di cui all'art. 48 della legge regionale 7/2000.».



## Art. 18.

*Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Il comma 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese per opere edili ed impiantistica generale di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9.».

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogato.

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «l'unità immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, per gli immobili già adibiti a laboratorio.».

## Art. 21.

*Abrogazione del capo XII del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Gli articoli 72, 73, 74 e 75 sono abrogati.

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 77 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Il comma 3 dell'art. 77 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità, i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;

b) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali;

c) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;

d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 78 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 78 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «(lettere a), a-bis) b) e c)» e, alla fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 90, comma 3» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «(lettere a), a-bis) b) e c)» sono soppresse;

c) al comma 3 le parole: «(lettere a), a-bis) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «(lettere a), b) e c)».

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 80 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 80 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo è sostituita dalla seguente:

«b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa e delle ore impiegate dal personale.»;

b) il comma 4 è abrogato.

## Art. 25.

*Modifiche all'art. 85 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono abrogati.

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 86 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 86 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «(lettere a ante), a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «(lettere a ante) e a)»;

b) al comma 3, le parole: «(lettere a ante), a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «(lettere a ante) e a)».

## Art. 27.

*Modifiche all'art. 87 ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 87 ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «87-bis, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, e che tale attività risulti annotata nella visura camerale dell'impresa medesima.».

## Art. 28.

*Modifiche all'art. 87 quater del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 87 quater del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani)»;

b) al comma 1 le parole: «(lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «(lettera d)».



## Art. 29.

*Sostituzione dell'art. 88 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. L'art. 88 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 88. (Iniziativa finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili).

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'art. 77, comma 3, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.

2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello e all'attività informativa nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 12/2002.

3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;

b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese ammissibili di cui alla lettera a).

4. Per l'attività informativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;

b) spese per il personale del CATA strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a), entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue.

5. Per lo svolgimento dell'attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature senza alcun onere per l'Amministrazione regionale.

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 88-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 88-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «lettera a-bis») sono sostituite dalle seguenti: «lettera b»);

b) il comma 4 è abrogato.

## Art. 31.

*Modifiche all'art. 89 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. All'art. 89 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «lettera b») sono sostituite dalle seguenti: «lettera c»);

b) il comma 5 è abrogato.

## Art. 32.

*Inserimento dell'art. 89-bis al decreto del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Dopo l'art. 89 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è aggiunto il seguente:

«Art. 89-bis (Iniziativa finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola).

1. Nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani, di cui all'art. 77, comma 3, lettera d), sono finanziabili le iniziative che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite delle bottega scuola, di cui all'art. 23-bis della legge regionale 12/2002.

2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;

b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfetario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani.

3. Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 2 è riconosciuto all'impresa capofila.».

## Art. 33.

*Abrogazione degli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Gli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono abrogati.

## Art. 34.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi ai finanziamenti per la realizzazione del Programma annuale di settore, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Per l'anno 2015 la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma annuale di settore di cui all'art. 79, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 30 giorni la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma annuale di settore.

## Art. 35.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00326



LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 7.

**Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - SO n. 12 del 30 marzo 2015)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport*

1. All'art. 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche fuori regione» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.»;

c) al comma 4 dopo le parole «la corresponsione di un acconto,» sono inserite le seguenti: «le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), nell'unità di bilancio 5.2.1.5050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione dei capitoli 6580, 6581, 6582, 6583, 6584 e 6585 le parole «, svolte anche fuori regione,» sono soppresse.

3. Al comma 137 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «il relativo soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli-Venezia Giulia di Staranzano».

4. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 16/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.».

5. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) al comma 52, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) la lettera l) del comma 35 è abrogata;»;

c) al comma 57 le parole «la Cooperativa Damatrà» sono sostituite dalle seguenti: «Damatrà ONLUS»;

d) il comma 60 è sostituito dal seguente: «60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.».

6. Al comma 38-ter dell'art. 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, come introdotto dall'art. 4, comma 98, della legge regionale 27/2014, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008».

7. Il comma 103 dell'art. 4 della legge regionale 27/2014 è abrogato.

8. Dopo l'art. 27 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:


«Art. 27-bis attività dell'Università popolare di Trieste

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. La Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al



comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.».

9. L'art. 27-*bis* della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, ha effetto dall'1 gennaio 2016.

10. Con effetto dal 1° gennaio 2016 sono abrogati:

a) la legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste);

b) l'art. 179 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994).

11. Per le finalità previste dall'art. 27-*bis* della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Finanziamento all'Università popolare di Trieste per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia».

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

13. Dopo l'art. 12 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente: «Art. 12-*bis* Orchestra Mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Associazione Orchestra Regionale del Friuli-Venezia Giulia di Staranzano un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.».

14. L'art. 12-*bis* della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, ha effetto dall'1 gennaio 2016.

15. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati i commi da 137 a 140 dell'art. 6 della legge regionale 23/2013.

16. Per le finalità previste dall'art. 12-*bis* della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5209 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Finanziamento all'Associazione Orchestra Regionale del Friuli-Venezia Giulia di Staranzano per l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli-Venezia Giulia».

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

18. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), la parola «beni» è sostituita dalla seguente: «attività».

19. Per l'esercizio 2015, al fine di consentire la revisione dei criteri per la concessione dei finanziamenti relativi all'art. 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), il termine per la presentazione delle domande riguardante i contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, previsti dall'art. 8, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è fissato a trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2009, n. 0160 /Pres.

20. Al comma 88 dell'art. 6 della legge regionale 27/2014 il periodo «Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sono stabilite con il decreto di concessione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.» è sostituito dal seguente: «Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.».

21. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 6 e 7 dell'art. 4 sono abrogati;

b) il comma 2 dell'art. 6 è abrogato;

c) al comma 3-*bis* dell'art. 9 le parole «Fino all'adozione del regolamento interno dell'Istituto, con il quale lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 181/Pres., dispone siano» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del nuovo regolamento da parte del Direttore dell'Istituto, con il quale saranno».

22. L'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-



dalmata di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo concessogli, ai sensi dell'art. 7, comma 19, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con decreto 953/Cult del 29 aprile 2008, per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese, già sostenute, relative ai lavori di allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, ancorché detti lavori siano diversi rispetto a quelli previsti nel progetto allegato al decreto di concessione.

23. Per le finalità di cui al comma 22, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori relativi all'allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, con le modalità previste dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e copia del contratto di mutuo stipulato per il finanziamento delle spese relative ai lavori medesimi.

24. La struttura regionale competente in materia di beni culturali, con decreto da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 23, provvede all'erogazione delle restanti annualità del contributo concesso con il richiamato decreto 953/2008.

25. I commi 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla legge finanziaria regionale.

4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.»

26. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:

*a*) la quota destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10;

*b*) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), e commi *4-bis* e *4-ter*;

*c*) l'individuazione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;

*d*) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'art. 4, comma 5.»

27. All'art. 6 della legge regionale 7/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva annualmente il riparto delle risorse di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*).»;

*b*) il comma 3 è abrogato;

*c*) al comma 5, dopo le parole «di organizzazione», sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 10.».

28. Per l'anno 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 7/2002, i seguenti finanziamenti:

*a*) al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origini 2015: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero: 70.000 euro;


*b*) all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate»: 15.000 euro.

29. Per le finalità previste dal comma 28, lettera *a*), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Finanziamento al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origine 2015».

30. Per le finalità previste dal comma 28, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Finanziamento all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità»».

31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 29 e 30 si provvede mediante storno di 85.000 euro per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

32. Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, numero 3), lettera *a*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese di-



rette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

34. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 10/2008 è autorizzata la spesa di 181.861,32 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si fa fronte mediante storno di pari importo, per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 9749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti di adeguamento ai fini della sicurezza antincendi del corpo centrale gentilizio e della Barchessa di Ponente facenti parte del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.

37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore a 410.000 euro. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6411 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Azienda speciale Villa Manin per adempimenti indifferibili e urgenti in materia di sicurezza antincendio delle pertinenze del compendio assegnato».

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio 9.1.1.1153 e capitolo 1600 320.000 euro;

unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 490 50.000 euro;

unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 1327 40.000 euro.

40. I commi 5 e 6 dell'art. 42 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono sostituiti dai seguenti: «5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.

6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.»


41. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), dopo le parole «alle associazioni» è inserita la seguente: «giovanili».

42. All'art. 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 126 le parole «al Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia della Federazione italiana del tennis» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli-Venezia Giulia"»; b) al comma 127 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

43. In relazione al disposto di cui al comma 42, lettera a), nell'ambito dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 5788 le parole «al Comitato regionale FVG della Federazione italiana tennis» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli-Venezia Giulia"».

44. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo a favore del Comune di Sutrio per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati «Primo stralcio funzionale - Sci nordico Carnia - Stadio del Fondo» e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione, del contributo annuo costante di 23.170 euro per venti anni, già concesso con decreto 3315/CULT. 5SP di data 21 novembre 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

45. Per le finalità previste dal comma 44 il Comune di Sutrio presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata del cronoprogramma degli interventi ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 14/2002.



46. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

#### Art. 2.

##### *Norme urgenti in materia di istruzione*

1. Al comma 25 dell'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), l'ultimo periodo è soppresso.

2. Dopo il comma 25 dell'art. 15 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.

25-ter. In deroga alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 25 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.»

3. Al comma 45 dell'art. 7 della legge regionale 27/2014 la parola «Perco» è sostituita dalla seguente: «Pascoli».

4. Alla lettera a) del comma 48 dell'art. 7 della legge regionale 27/2014 la parola «Perco» è sostituita dalla seguente: «Pascoli».

5. Al comma 3-ter dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole «l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità».

6. Al comma 3-quater dell'art. 3 della legge regionale 14/1991 le parole «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».

7. Al comma 48-quater dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole «l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità».

8. Al comma 48-quinquies dell'art. 16 della legge regionale 3/1998 le parole «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».

#### Art. 3.

##### *Norme urgenti in materia di protezione sociale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare il sostegno di cui all'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con riferimento alle domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a prescindere dall'indicatore di cui all'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'anno 2015 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domande di contributo, di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2003, è fissato al 13 luglio 2015.

3. Nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6/2003, dopo le parole «meno abbienti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)».

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 9, 10, 14 e 15.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 marzo 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00318



LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 8.

**Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

FINALITÀ

Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni per l'organizzazione del sistema turistico regionale con finalità di razionalizzazione dell'attività amministrativa, di ottimizzazione delle risorse e di risparmio della spesa pubblica, in particolare evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalità analoghe.

*Capo II*

FUSIONE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO «TURISMO FRIULI-VENEZIA GIULIA» NELL'«AGENZIA REGIONALE PROMOTUR»

Art. 2.

*Fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo Friuli-Venezia Giulia» nell'«Agenzia Regionale Promotur»*

1. È disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo istituita dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), denominata «Turismo Friuli-Venezia Giulia», in seguito TurismoFVG, nell'«Agenzia Regionale Promotur», istituita dall'art. 5-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), in seguito Promotur.

2. Con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, è disposta l'attribuzione ai Direttori generali della TurismoFVG e di Promotur, secondo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2002 e 5-sexies della legge regionale 50/1993 e relativi regolamenti di organizzazione, dei compiti e delle attività relative alla procedura di fusione.

3. Dal 1° gennaio 2016 la TurismoFVG è soppressa e tutte le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono trasferiti alla Promotur che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità.

4. Per effetto della fusione, dal 1° gennaio 2016 la Promotur assume la denominazione di PromoTurismoFVG.

*Capo III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 50/1993

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale 50/1993*

1. All'art. 5-bis della legge regionale 50/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi nel settore del turismo;

b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato;

c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun «cluster di prodotto»;

d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;

e) istituisce e gestisce infrastrutture informative sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;

f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;

g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;

i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;

j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita e piste da sci e relative pertinenze;

k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.»;



b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.»;

c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'art. 5-sexies della legge regionale 50/1993*

1. L'art. 5-sexies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5-sexies Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.

3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.».

#### Art. 5.

##### *Inserimento degli articoli 5-sexies 1 e 5-sexies 2 nella legge regionale 50/1993*

1. Dopo l'art. 5-sexies della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-sexies 1 competenze del Direttore generale

1. Spetta al Direttore generale:

a) l'approvazione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;

b) l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;

c) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;

d) la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

e) l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;

f) l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;

g) l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;

h) l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;

i) la stipula delle convenzioni;

j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;

k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;

l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;

m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'art. 5-nonies, comma 2, lettera c-bis);

n) l'attuazione della politica tariffaria come definita ai sensi dell'art. 5-nonies, comma 2, lettera d). Art. 5-sexies 2 deleghe, vacanza, revoca e decadenza

1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.

2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.



4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 5-septies della legge regionale 50/1993*

1. L'art. 5-septies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5-septies Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria della PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale della PromoTurismoFVG;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'asestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) redige la relazione al rendiconto generale;

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

6. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.».

Art. 7.

*Modifica dell'art. 5-nonies della legge regionale 50/1993*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 5-nonies della legge regionale 50/1993, è inserita la seguente: «c-bis) l'individuazione dei poli turistici montani.».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 5-undecies nella legge regionale 50/1993*

1. Dopo l'art. 5-decies della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:

«Art. 5-undecies trasparenza

1. In attuazione del principio di trasparenza, alla PromoTurismoFVG si applicano le norme di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), così come integrate dal decreto legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).».

*Capo IV*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9.

*Personale*

1. Il personale in servizio presso la TurismoFVG alla data di soppressione della stessa è trasferito alla PromoTurismoFVG conservando il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito presso l'ente soppresso senza alcuna interruzione.

*Capo V*

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002

Art. 10.

*Modifica all'art. 101 della legge regionale 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 101 della legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo), la parola «unitariamente» è soppressa.



*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 11.

*Riferimenti*

1. Ovunque ricorrano le parole «Agenzia per lo sviluppo del turismo», «Turismo Friuli-Venezia Giulia» e «Agenzia Regionale Promotur» e loro denominazioni «TurismoFVG» e «Promotur», dal 1° gennaio 2016 sono sostituite dalle seguenti: «PromoTurismoFVG».

## Art. 12.

*Disposizioni integrative relative all'incarico di Direttore generale di Promotur*

1. Al Direttore generale di Promotur può essere conferito, anche in deroga al vincolo di esclusività del rapporto, l'incarico di Direttore generale di TurismoFVG. Il conferimento dell'incarico non comporta modifiche al trattamento economico in godimento che continua a essere erogato a carico della Promotur.

## Art. 13.

*Abrogazioni*

1. I commi 48, 49 e 50 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni di cui al capo III hanno effetto dal 1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 marzo 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00319

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte prima - n. 21 del 18 giugno 2015*)

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011*

1. Alla rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso ».

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è sostituito dai seguenti:

«2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;

b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorire lo sviluppo sul territorio regionale;



e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;

f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;

g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari);

h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:

1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo.

2-bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.».

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole «la Regione promuove» sono aggiunte le seguenti: «il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10».

#### Art. 2.

##### *Introduzione dell'articolo 12-bis della legge regionale n. 3 del 2011*

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*). — 1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avvalendosi anche dei lavori dell'Osservatorio.

2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:

a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.».


#### Art. 4.

##### *Introduzione dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 3 del 2011*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (*Partecipazione*). — 1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza vengono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, forme di valutazione partecipata.».



## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 17 della legge regionale  
n. 3 del 2011*

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 la parola «due» è sostituita dalla parola «tre».

2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011, dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto.».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2015

BONACCINI

15R00355

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2015, n. 8.

**Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 160 del 9 luglio 2015)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione*

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di

sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Reggio Emilia, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Ventasso.

3. Il territorio del comune di Ventasso è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto come risultante dall'allegata cartografia.

4. Alla data del 1° gennaio 2016 l'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano è estinta.

5. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Ventasso e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

## Art. 2.

*Partecipazione e municipi*

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Ventasso deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Ventasso può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

## Art. 3.

*Successione nei rapporti giuridici, finanziari,  
patrimoniali*

1. Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano nonché ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quelli dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Ventasso.



3. Il personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quello dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto è trasferito al Comune di Ventasso ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Ventasso.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Ventasso continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Ventasso, fino a eventuali diverse discipline da quest'ultimo adottate.

#### Art. 4.

##### *Norme di salvaguardia*

1. L'istituzione del Comune di Ventasso non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di Ventasso è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.

2. L'esercizio, nel territorio del comune di Ventasso, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico compete, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), all'Unione, istituita in coincidenza dell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale medesima.

#### Art. 5.

##### *Contributi regionali*

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Ventasso un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 247.500,00 euro all'anno.

3. Al Comune di Ventasso viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 200.000,00 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Ventasso:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Ventasso anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.


#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



## Art. 7.

*Disposizioni transitorie*

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Ventasso che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi di quest'ultimo nella tornata elettorale dell'anno 2016.

3. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Ventasso gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ventasso, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Ventasso, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 luglio 2015

BONACCINI

(Omissis).

15R00368

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2015, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 - Speciale - del 9 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 33/4 del 26.5.2015;

PROMULGA

la seguente legge regionale:

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 28/2011)

1. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo le parole "senza ulteriori oneri" sono inserite le seguenti: " , fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 ter".

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 28/2011

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 28/2011 la parola "instabili" è sostituita dalle seguenti: "ad instabilità attiva".

2. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 28/2011 le parole "un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" e le parole "con apposito atto della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con il Regolamento di cui all'art. 19-bis".

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 28/2011

1. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 28/2011 le parole "e di legno" sono soppresse.



## Art. 4.

*Modifiche all'art. 9  
della legge regionale 28/2011*

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28/2011 le parole "e legno" sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 28/2011 le parole "un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione".

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 14  
della legge regionale 28/2011*

1. I commi 3, 4, 4-bis e 5 dell'art. 14 della legge regionale 28/2011 sono abrogati.

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 15  
della legge regionale 28/2011*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 28/2011 le parole "di cui all'art. 14, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 19-bis".

## Art. 7.

*Introduzione dell'art. 19-bis  
nella legge regionale 28/2011*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 28/2011 è inserito il seguente:

*"Art. 19-bis (Regolamento attuativo).*

1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce:

*a)* il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, rispettivamente commi 4 e 5;

*b)* le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni nelle zone ad alta, media e bassa sismicità;

*c)* le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni realizzate in zona sismica di cui all'art. 6;

*d)* le opere minori e quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

*e)* le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

*f)* per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

3. Per gli aspetti di dettaglio non previsti dal Regolamento si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5".

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 21  
della legge regionale 28/2011*

1. Al comma 5 ter dell'art. 21 della legge regionale 28/2011 dopo le parole "di cui all'art. 5 della presente legge" sono inserite le seguenti: "e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui all'art. 2, comma 5".

2. Il comma 5 quater dell'art. 21 della legge regionale 28/2011 è sostituito dal seguente:

"5 quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi al Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5-bis del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di spesa 05.01.003 – 151304 "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico", si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15, stimate presuntivamente per l'anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35107 "Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico"."

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 giugno 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

15R00350



---

# RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

**Avviso di rettifica relativo al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R della Regione Toscana concernente il «Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. (D.P.G.R. pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11, Parte Prima, del 9 marzo 2015)» e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015.**

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), si segnala che all'art. 16 (Relazione biennale di monitoraggio),

le parole:

“Entro il 31 settembre 2015”,

devono leggersi:

“Entro il 30 settembre 2015”.

15R00388

---

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2015-GUG-031) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 8 0 8 \*

€ 2,00

